



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 – Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri – e successive modifiche;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme sul procedimento amministrativo – e il relativo regolamento di attuazione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 – Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti – e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – e in particolare la parte V – Scuole italiane all'estero – e successive modifiche;

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 – Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri adottato d'intesa con il Direttore Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel territorio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 settembre 2002, n. 267/4642;

VISTA la Circolare MAE del 2 gennaio 2004, n. 1, avente ad oggetto "Promozione e cooperazione culturale: attività e iniziative delle scuole italiane all'estero", con riferimento particolare alla sezione dedicata all'autonomia scolastica, di cui al capitolo di bilancio 2567;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 – Legge di contabilità e finanza pubblica – e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2010, n. 95 – Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri – e relativo Decreto di disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123 – Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della succitata Legge 31 dicembre 2009, n. 196 – e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le risorse finalizzate all’attuazione dell’autonomia scolastica nelle scuole statali italiane all’estero di cui alla Legge 449/2001 sono assegnate al capitolo 2560, piano gestionale 9 (“Spese per l’attuazione dell’autonomia scolastica nelle scuole statali all’estero”), dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito, “MAECI”);

VISTO l’articolo 1, commi 14 e 24, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti – in tema di offerta formativa a favore degli alunni con disabilità;

CONSIDERATO che all’estero operano otto scuole statali italiane: “*Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo*” di Addis Abeba, “*Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo*” di Asmara, “*Istituto Italiano Statale Comprensivo*” di Atene, “*Istituto Italiano Statale Comprensivo Edoardo Amaldi*” di Barcellona, “*Istituti Medi Italiani*” di Istanbul, “*Istituto Italiano Statale Comprensivo Enrico Fermi*” di Madrid, “*Istituto Italiano Statale Comprensivo Leonardo da Vinci*” di Parigi, “*Scuola Italiana Statale Casa d’Italia*” di Zurigo, (di seguito, collettivamente “Scuole Statali Italiane all’Estero”);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 2016, n. 8 di nomina del Min. Plen. Vincenzo De Luca a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2016, Reg. 245;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto e scopo del Decreto

1.1. Il presente Decreto definisce i criteri, i parametri nonché le modalità di ripartizione e successiva erogazione a favore delle Scuole Statali Italiane all’Estero dei fondi che l’Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha annualmente a propria disposizione sul capitolo 2560, piano gestionale 9, dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1.2. I contributi sono erogati al fine di migliorare il funzionamento e la qualità dell’offerta formativa delle Scuole Statali Italiane all’Estero, nell’ottica di promozione della lingua e della cultura italiane al di fuori del territorio della Repubblica Italiana e, in particolare, di integrazione all’interno dell’ambiente scolastico di

alunni con particolari problematiche, incluse le ipotesi di alunni disabili, con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), di innalzamento del tasso di successo scolastico degli studenti e di contenimento del tasso di dispersione scolastica.

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle domande di contributi

2.1. Nel corso di ogni esercizio finanziario, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese comunicherà alle Scuole Statali Italiane all'Estero per il tramite delle Ambasciate e degli Uffici consolari di riferimento:

- le modalità con le quali esse dovranno fare pervenire le domande di contributi a valere sul capitolo 2560, piano gestionale 9;
- i termini entro i quali far pervenire le suddette domande;
- eventuali specifiche priorità nell'assegnazione dei fondi.

2.2. Le Scuole Statali Italiane all'Estero interessate ad accedere ai contributi oggetto del presente decreto dovranno presentare apposita domanda nel rispetto delle modalità e dei termini loro comunicati.

La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione del progetto di cui si chiede il finanziamento (di seguito, "Progetto") e dal parere favorevole dell'Ambasciata o Ufficio Consolare competente per territorio, da esprimersi sulla base delle valutazioni del Dirigente Scolastico in servizio presso la scuola.

2.3. A corredo della domanda, il Dirigente Scolastico della Scuola Statale che ha già beneficiato di contributi è chiamato a predisporre una relazione a consuntivo, in cui esprimere una valutazione dei risultati conseguiti.

2.4. La domanda, completa del parere non vincolante, dovrà essere inviata all'Ufficio V per il tramite dell'Ambasciata o Ufficio Consolare competente per territorio.

Art. 3 – Criteri di Valutazione

3.1. L'erogazione dei contributi avverrà a seguito di una valutazione di tutte le domande pervenute, effettuata alla luce dei seguenti criteri:

- a) numero di alunni disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e/o con Bisogni Educativi Speciali (BES) iscritti e **frequentanti** le istituzioni scolastiche statali all'estero, in possesso di certificazione rilasciata da strutture sanitarie ovvero da medico specialista, secondo parametri conformi alla Legge 104/92;
- b) attinenza del Progetto alle Macro Aree individuate nella Circolare MAE n.1 del 2004, in particolare quelle destinate all'orientamento formativo agli studi superiori, anche tenendo conto delle opzioni

didattico-lavorative locali, alla promozione della collaborazione con altre scuole e/o con altri soggetti esterni, al raccordo con il modo del lavoro e dell'opportunità di favorire la pratica sportiva;

- c) risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Progetto, considerando il diverso potere d'acquisto della moneta dei paesi in cui le Scuole Statali Italiane all'Estero hanno sede;
- d) nel caso di Scuole Statali Italiane all'Estero che abbiano beneficiato di contributi afferenti al Capitolo 2560, piano gestionale 9, nell'esercizio finanziario precedente rispetto a quello in cui facciano domanda, la congruità dei risultati conseguiti in base ai fondi ricevuti.

Con riferimento al criterio individuato sub lett. a), sarà compito del dirigente scolastico in servizio presso la scuola provvedere all'acquisizione delle relative certificazioni ed alla verifica della loro regolarità.

3.2. Alla luce della mancanza di insegnanti di sostegno in organico presso le Scuole Statali Italiane all'Estero, i contributi afferenti al Capitolo 2560, piano gestionale 9, verranno prioritariamente assegnati ai Progetti comprendenti attività rispondenti al criterio indicato sub lett. a).

Articolo 4 – Modalità di conferimento dei contributi

4.1. Una volta valutate le richieste di finanziamento, il Capo dell'Ufficio V della DGSP redigerà un piano di riparto dei fondi disponibili sul Capitolo 2560, piano gestionale 9.

4.2. L'erogazione dei contributi avverrà sulla base del suddetto piano e verrà accreditato all'Ambasciata o all'Ufficio consolare competente per territorio.

4.3. L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti e sino all'esaurimento delle risorse disponibili sul Capitolo 2560, piano gestionale 9.

4.4. Eventuali integrazioni di finanziamento dovute ad assestamenti di bilancio saranno ridistribuiti ai sensi del precedente articolo.

Articolo 5 – Sospensione e revoca dei contributi

5.1. Il ritardato o mancato invio della documentazione o di parte di essa potrà comportare la sospensione nell'erogazione del contributo per l'anno cui si riferisce la richiesta.

5.2. Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del contributo erogato comporterà il recupero dello stesso ad opera di questa Direzione Generale.

5.3. Dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge, costituiscono motivo di revoca del contributo assegnato con obbligo di restituzione delle somme ricevute e di inammissibilità all'erogazione dei contributi per il successivo esercizio finanziario.

5.4. Nelle ipotesi disciplinate nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i contributi revocati saranno ridistribuiti ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.

Articolo 6 – Responsabile del procedimento

6.1. Il Responsabile del procedimento e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio V della DGSP. Ai fini della valutazione delle richieste potrà avvalersi di un apposito Gruppo di Supporto, composto da personale dell'Ufficio, che emetterà un parere non vincolante.

Articolo 7 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

7.1. L'Ufficio V curerà l'aggiornamento del sito web del MAECI per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presidono alla gestione del capitolo di competenza.

7.2. L'Ufficio V controllerà che ogni mandato di pagamento sia pubblicato sul sito istituzionale del MAECI.

Roma, li 11 OTT 2016

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Min. Plen. Vincenzo De Luca



